

REPOBLICA GALONO ORIGINALE IN NO DESCRIPTION OF STREET OR STREET O

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro CRISCUOLO

- Presidente -

PROGETTO DI RIPARTO

OPPOSIZIONE A

Oggetto
FALLIMENTO

R.G.N. 17829/01

Dott. Donato

PLENTEDA

- Consigliere -

.

cron. 17141

Dott. Giulio

GRAZIADEI

- Consigliere -

Dott. Walter

CELENTANO

- Rel. Consigliere -

Rep. 7243

Dott. Salvatore SALVAGO

- Consigliere -

Ud.28/01/04

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA CARIGE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso l'avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO VILLANI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ANDREA BORZIANI, nella qualità di curatore del FALLIMENTO CAEL SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 2, presso l'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO FRESCHI, giusta mandato

1

, 2004

201



in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del Tribunale di GENOVA, depositato il 14/06/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2004 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato COEN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente l'Avvocato LOLLINI con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Cenni sul procedimento

La Cassa di Risparmio di Genova S.p.a. (di seguito Carige), creditore escluso dallo stato passivo del fallimento della Cael S.p.a., con la motivazione che l'operazione di finanziamento garantito dall'ipoteca appariva revocabile ex art. 67 l.f. primo comma n. 2 in quanto mezzo anomalo di pagamento, ed opponente allo stato passivo medesimo, propose reclamo avverso il decreto di esecutività del progetto di ripartizione parziale in data 17.05.2001 censurandolo per il mancato accantonamento di somme specificamente ri-



feribili al suo credito.

Il tribunale, con suo decreto del 14.06.2001, rigettò il reclamo. Osservò che la Carige doveva essere riguardata come creditore escluso dallo stato passivo e che, anche nella consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità e senza alcun contrasto con i principi costituzionali, si riteneva conforme alle norme della legge fallimentare che nessun accantonamento specifico fosse disposto per tale categoria di creditori; pose in rilievo che, prudentemente, il curatore aveva operato un accantonamento generico, ai sensi del comma primo dell'art. 113 l.f., in misura sufficientemente ampia da fornire adeguata garanzia anche a detta creditrice.

Avverso tale decreto, la Carige ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., al quale la curatela fallimentare resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Carige ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 l.f. .

Di tale norma essa prospetta e sostiene una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso l'estensione del potere del giudice delegato di disporh



re accantonamenti anche in funzione del passivo prevedibile e la valorizzazione di un'asserita sostanziale identità di posizione processuale (derivante dalla circostanza che in nessuno dei casi sussiste la definitività dello stato passivo fatto oggetto dell'opposizione ex art. 98 1.f.) tra quei creditori indicati ai numeri 2 (ammessi con riserva) e 3 (creditori condizionali) dell'art. 113 e i creditori esclusi, resti superata quella lettura della norma dell'art. 113 l.f. che intende come tassativa l'indicazione delle categorie di in favore dei quali è previsto creditori l'accantonamento delle somme.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l.f. .

Richiamato il carattere costitutivo dell'azione revocatoria fallimentare (onde i suoi effetti si producono soltanto con il passaggio in giudicato della
sentenza che accolga la domanda revocatoria, seppur
siano riconducibili al momento della proposizione) ed
altresì il carattere sostanzialmente provvisorio
della stato passivo e della sua formazione, ad onta
della sua formale esecutività, la ricorrente svolge
la tesi che " quando non si consenta al creditore escluso, ed opponente allo stato passivo, di godere
di accantonamenti specifici in pendenza del giudizio di



opposizione, Me deriverebbe, in caso di sentenza favorevole al creditore stesso nel giudizio di opposizione,
una definitiva esclusione del diritto di riparto sulla
base degli effetti di un'azione revocatoria che tali
effetti non avrebbe potuto produrre " . Sulla base di
tali argomenti, la ricorrente chiede che il progetto
di riparto parziale sia annullato nella parte in cui
non ha riconosciuto il diritto di essa Carige
all'accantonamento specifico in pendenza del giudizio
sulla revocabilità dell'operazione di finanziamento
dalla quale il credito traeva origine.

Con il terzo motivo è prospettata, con riferimento alle norme di cui all'art. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 113 l.f. nell'interpretazione datane dal tribunale.

I motivi proposti non meritano accoglimento.

Questa Corte si è già numerose volte pronunciata sulle questioni prospettate dalla ricorrente, e per il caso di specie non sono svolti argomenti che possano indurre a rivedere quella che già il tribunale ha richiamato come " giurisprudenza consolidata ".



ammessi, la cui tutela non è ignorata non legge stessa, che per essi appresta la garanzia dell'accantonamento generico del 10% previsto, nelle ripartizioni parziali, dalla norma cardine del sistema che è individuabile nelle singole disposizioni dell'art. 113, oltre che agli altri accantonamenti prudenziali, in misura maggiore della suddetta percentuale, che il giudice delegato ha il potere di disporre in relazione a crediti non ammessi, ma la cui anche ammissione, ancora sub judice nel giudizio di opposizione ex art. 98 1.f., al momento del riparto parziale, presenti rilevanti e seri elementi di probabiliţà.

Resta dunque confermato, per il caso di specie, il principio di diritto secondo il quale " il creditore non ammesso al passivo, pur potendo come ogni altri interessato presentare osservazioni al piano di riparto e potendo giovarsi dell'accantonamento generico e di quegli altri che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all'esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, non ha tuttavia diritto ad un accantonamento specifico. Né è consentita, per il carattere tassativo delle sue previsioni, un'applicazione della



norma dell'art. 113 l.f. che, in analogica, estenda la previsione di accantonamento ai crediti non ammessi. Tale risultato interpretativo non contrasta con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, stante la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni (in particolare ai nn. 2 e 3) dell' art. 113 l.f. . (v. Cass. n. 11961 del 1990, n. 2186 del 1991, 3500 del 1993, n. 4259 e n. 8575 del 1998).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicendi cui euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti per legge.

Così deciso addì 28 gennaio 2004 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Walter Celentano

Alessandro Crisçãolo

